



Dott. Christian Piccinato

Rag. Commercialista – Revisore Legale



VIA MONACHE 4 - 37045 LEGNAGO VR
Tel. 0442/28647 - E-Mail: piccinato.chr@hotmail.it
www.studiopiccinato.it

A TUTTI I CLIENTI
FORFETTARI/MINIMI

Legnago, 11/05/2022

OGGETTO: ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con l'art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l'estensione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

A decorrere dall'1.7.2022, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica via SdI anche:

- i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (“minimi”) e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti che adottano il regime forfetario e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Dall'1.1.2024 saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica via SdI anche i soggetti in “regime di vantaggio” o forfetario, nonché quelli che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91, che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.

L'obbligo riguarda solo l'emissione delle fatture, per chi emette solo scontrini fiscali non cambia nulla se non il fatto che, nel caso fosse richiesta la fattura, questa dovrà essere elettronica.

Moratoria dei termini di trasmissione della fattura per il terzo trimestre 2022.

I soggetti in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) per i quali l'obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall'1.7.2022 non saranno soggetti all'applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del D.Lgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Soluzioni operative:

Per chi volesse lo Studio, grazie alla collaborazione con Wolters Kluwer, può fornire un software che permette sia l'elaborazione e spedizione della fattura attiva, che la ricezione di quelle passive al prezzo di € 100 + iva annuo. In questo modo si ha la possibilità di essere attivati direttamente dallo Studio e di dare allo stesso l'autorizzazione a prelevare direttamente le fatture per procedere all'elaborazione della dichiarazione fiscali.

Rimane sempre la possibilità di procedere all'acquisto autonomamente di altri pacchetti software attualmente in commercio, tipo Aruba, Buffetti, etc..., o di utilizzare la versione gratuita della Agenzia delle Entrate.

E' obbligatoria anche la conservazione elettronica a norma delle fatture emesse in elettronica, per la quale consigliamo di utilizzare la relativa funzione di Agenzia Entrate, completamente gratuita. Per farlo occorre entrare nella propria posizione con SPID all'interno del portale "fatture e corrispettivi" e aderire al servizio. Per chi volesse è possibile, previa firma di una delega, incaricare lo studio a effettuare l'adesione al servizio.

Segnaliamo infine che è stata richiesta una proroga dell'entrata in vigore al 1/1/2023, per la quale si è in attesa di risposta